

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2770-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(V. Stampato Camera n. 5045)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla Stazione spaziale orbitante è frutto di un lungo negoziato che ha portato alla redazione dell'attuale testo sottoscritto fra nove Paesi europei, Stati Uniti, Giappone e Canada. Il finanziamento dell'impresa è coperto per un ammontare di 20 miliardi di dollari dagli Stati Uniti, mentre il contributo europeo ammonta a 4,6 miliardi, ripartiti tra i Paesi europei secondo la seguente tabella:

	<i>per cento</i>
Repubblica federale tedesca	38,0
Italia	25,0
Francia	13,8
Spagna	6,0
Regno Unito	5,5
Belgio	5,0
Paesi Bassi	1,3
Danimarca	1,0
Norvegia	0,4

Il concetto alla base del programma COLUMBUS è quello di sviluppare, attraverso la cooperazione internazionale, l'esperienza europea nei tre tipi di missioni spaziali (abitate, assistite periodicamente dall'uomo e completamente automatiche) come base per una futura autonomia.

L'accordo in oggetto è da valutare nella

sua globalità come un risultato sostanzialmente positivo per tutte le parti, tenuto conto delle difficoltà oggettive e negoziali che sono state superate nel corso delle trattative. Merita, al riguardo, sottolineare il carattere altamente innovativo dei complessi rapporti giuridici che esso è destinato a regolare, a considerevole distanza di tempo ed in situazioni finora non sperimentate.

Il finanziamento della partecipazione italiana al programma COLUMBUS avviene nell'ambito dei fondi stanziati per la partecipazione italiana a programmi spaziali dell'ESA, la cui disponibilità, con l'entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186, istitutiva dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), è passata all'ASI stessa. La predetta legge fissa il contributo a carico del bilancio dello Stato in lire 772 miliardi per l'anno finanziario 1988, lire 742 miliardi per l'anno finanziario 1989 e lire 822 miliardi per il 1990, mentre per gli esercizi successivi l'onere viene determinato annualmente con la legge finanziaria.

Per quanto sopra esposto, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame.

ROSATI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

30 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'Osso)

31 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.